

APS - Associazioni di Promozione Sociale

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore

Titolo V - DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo II - Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35 - Associazioni di promozione sociale (APS ndr)

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività ... , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.